



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 114/19

Lussemburgo, 24 settembre 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-558/18 e C-563/18
Miasto Łowicz / Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki, intervenienti:
Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich e
Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Tanchev, la Corte deve dichiarare irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale concernenti le misure nazionali che istituiscono un regime per i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici in Polonia

Le ordinanze di rinvio non contengono una spiegazione sufficiente del collegamento tra tali misure e le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione

Nel 2017, la Polonia ha introdotto una riforma del suo sistema della giustizia, comprensiva di un nuovo regime per i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Nelle loro domande di pronuncia pregiudiziale, i giudici del rinvio osservano che il Ministro della giustizia ha acquisito il potere di influire sull'avvio e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, e le autorità legislative hanno acquisito influenza sulla composizione del Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), l'organo responsabile della selezione del gruppo di giudici idonei a essere designati alla sezione disciplinare della Corte suprema, che esamina le cause disciplinari che coinvolgono i giudici. I giudici del rinvio ritengono che, per effetto del modello adottato per i procedimenti disciplinari, gli organi giurisdizionali disciplinari possano divenire uno strumento per rimuovere le persone che pronunciano decisioni non gradite alle autorità, e possano produrre un effetto paralizzante sui giudici, attraverso la minaccia di avviare procedimenti disciplinari a causa delle decisioni giurisdizionali emesse, costituendo così una minaccia diretta all'indipendenza dei giudici e determinando il rischio che la magistratura sia utilizzata a fini politici. Inoltre, i giudici del rinvio esprimono il timore di ritorsioni nel caso in cui non si pronuncino a favore dello Stato, una preoccupazione che discende dal possibile abuso del procedimento disciplinare nel quadro del nuovo regime.

La causa C-558/18 riguarda un'azione promossa dalla città di Łowicz (in prosieguo: il «Comune») contro l'Erario, rappresentato dal presidente del voivodato di Łódź (in prosieguo: l'«Erario») dinanzi al Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział I Cywilny (Tribunale distrettuale di Łódź, Prima Sezione civile). Il Comune sostiene di aver ricevuto, tra il 2005 e il 2015, risorse insufficienti per l'espletamento delle funzioni ad esso delegate dal governo centrale, e chiede il versamento di 2 357 148 zloty polacchi (PLN) per coprire i relativi costi. Il giudice del rinvio osserva che è probabile che la causa sia decisa in senso sfavorevole all'Erario. Ciò ha fatto sorgere nel giudice del rinvio il timore reale che, nel caso in cui venga presa una determinata decisione nella causa, possa essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei membri del collegio che si pronuncia in tale causa.

La causa C-563/18 riguarda un'azione penale promossa dalla Prokuratura Okręgowa w Płocku (Procura distrettuale di Płock) contro VX, WW e XV (in prosieguo: gli «imputati») dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny (Tribunale distrettuale di Varsavia, Ottava Sezione penale). Secondo l'ordinanza di rinvio, il procedimento principale riguarda l'indagine della Procura distrettuale di Płock sulle attività dei membri di un gruppo criminale organizzato dedito, tra l'altro, a omicidi e rapimenti di persone allo scopo di ottenere denaro per il loro rilascio. Gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno richiesto il riconoscimento dello status di testimone cooperante per effetto della loro collaborazione con le autorità preposte all'applicazione della legge. Conseguentemente, il giudice del rinvio ha osservato che sarà tenuto a decidere se applicare un'attenuazione straordinaria della sanzione ai sensi del codice penale polacco. La prospettiva di

applicare siffatta sanzione meno severa ha fatto sorgere nel giudice del rinvio il timore reale che, nel caso in cui venga presa una determinata decisione nella causa, ciò possa dar luogo all'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei membri del collegio che si pronuncia in tale causa.

I giudici del rinvio nutrono dubbi in ordine a se il nuovo regime dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici in Polonia sia compatibile con il diritto dell'Unione¹.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Evgeni Tanchev esamina, in primo luogo, se la situazione di cui ai procedimenti principali rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione.

Egli ritiene che, nelle presenti cause, i giudici del rinvio siano organi «idonei» a pronunciarsi, in qualità di organi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 267 TFUE, su questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione. Pertanto, sulla base della giurisprudenza della Corte, i giudici del rinvio rientrano nell'ambito di applicazione materiale dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e tale disposizione è applicabile nelle presenti cause. L'avvocato generale reputa che nei «settori disciplinati dal diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Corte ha il potere di pronunciarsi sulle violazioni strutturali delle garanzie di indipendenza dei giudici, dato che l'articolo 19 TUE è una manifestazione concreta dello Stato di diritto, uno dei valori fondamentali su cui si fonda l'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 TUE², e gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a «stabilir[e] i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva». Le violazioni strutturali dell'indipendenza dei giudici incidono inevitabilmente sul meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE e, quindi, sulla capacità dei giudici degli Stati membri di agire in qualità di giudici dell'Unione. Di conseguenza, secondo l'avvocato generale, la situazione di cui ai procedimenti principali rientra nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione.

In secondo luogo, l'avvocato generale conduce un'analisi della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.

Egli ricorda che, in conformità a una giurisprudenza costante, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione e sul collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. L'avvocato generale sottolinea che, laddove la risposta della Corte a una questione pregiudiziale la conduca a fornire un parere consultivo su un problema di natura generale o ipotetica, la Corte dichiara tale questione irricevibile.

L'avvocato generale reputa che, nelle presenti cause, le ordinanze di rinvio non forniscano spiegazioni sufficienti sul rapporto tra le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e le misure polacche in questione. Contrariamente ad altre cause in cui è stato chiesto alla Corte di valutare la compatibilità di misure nazionali relative alla riforma del sistema della giustizia in Polonia con le garanzie di indipendenza dei giudici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nel fascicolo di causa mancano informazioni in merito a quali disposizioni del diritto polacco sarebbero incompatibili con tali garanzie e sui motivi di tale incompatibilità. Inoltre, le ordinanze di rinvio vertono su un elemento di condizionamento soggettivo concernente l'impatto del nuovo regime disciplinare sulla capacità dei giudici del rinvio di decidere in modo indipendente. In assenza di una controversia tra le parti interessate in merito a tale questione, è difficile stabilire se l'indipendenza dei giudici sia stata viziata o meno da condizionamenti soggettivi, il che costituisce un'operazione separata rispetto alla valutazione dell'indipendenza oggettiva.

¹ Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale «[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».

² Tale disposizione prevede, inter alia, che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

L'avvocato generale osserva che, nelle presenti cause, le ordinanze di rinvio invocano la necessità di interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ai fini della pronuncia delle decisioni nei procedimenti principali, poiché i giudici del rinvio temono che, nel caso di adozione di una determinata decisione in tali procedimenti, possa essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei membri degli organi giudicanti. Ne consegue che l'avvio del procedimento disciplinare non si è ancora verificato. Sulla base delle ordinanze di rinvio, i giudici del rinvio nutrono un timore meramente soggettivo, che non si è concretizzato in un procedimento disciplinare e rimane di natura ipotetica.

Egli conclude che, nelle circostanze di cui ai procedimenti principali, la questione se vi sia stata una violazione strutturale dell'indipendenza dei giudici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE rimane ipotetica, in ragione dell'assenza di informazioni sufficienti sul modo in cui tale violazione si sarebbe verificata e sui relativi motivi, il tutto aggravato dall'assenza di una controversia concreta tra le parti interessate in riferimento all'indipendenza dei giudici.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575